

CENTRI DI ATENEO

Articolo 1

Tipologie

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 5, dello statuto, e nell'osservanza della disciplina di cui al presente regolamento possono essere istituite le seguenti tipologie di centri di ateneo per promuovere, coordinare e sviluppare attività di ricerca e/o formative ovvero per la gestione o fornitura di servizi di particolare complessità e di interesse generale che interessino in via permanente l'ateneo:
 - a. di ricerca;
 - b. di formazione,
 - c. di servizio.
2. Un centro può essere costituito anche per assolvere congiuntamente a finalità appartenenti a più tipologie tra quelle sopra indicate.

Articolo 2

Procedura per l'istituzione e la disattivazione del Centro

1. L'istituzione di un centro di ateneo è deliberata dal Consiglio di amministrazione, anche su proposta del Senato accademico, ed è disposta con decreto rettorale.
2. La proposta di istituzione di un centro può essere presentata anche da una o più strutture didattico-scientifiche che ravvisino esigenze di interesse generale.
3. La proposta deve contenere l'indicazione della tipologia del centro, delle ragioni che rendono opportuna la sua istituzione, delle sue finalità, del personale docente che intende afferirvi, delle risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale tecnico-amministrativo ritenute necessarie ai fini del suo funzionamento.
4. Il Consiglio di amministrazione, nel deliberare l'istituzione del centro, può assegnare ad esso risorse logistiche, di personale e finanziarie; può inoltre conferire alla struttura autonomia gestionale da esercitarsi secondo le modalità previste dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
5. L'adesione di un docente ad un centro già costituito è deliberata dal consiglio del centro su richiesta motivata dell'interessato.
6. La disattivazione del centro è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, ed è disposta con decreto rettorale. Costituiscono cause di disattivazione del centro:
 - a) l'iniziativa del centro stesso, con delibera approvata a maggioranza assoluta del relativo consiglio;
 - b) l'esito negativo della procedura di verifica di cui al successivo art. 4.

Il Consiglio di amministrazione, in caso di disattivazione del centro, delibera in merito alla destinazione delle risorse di personale, finanziarie e patrimoniali dello stesso.

7. L'elenco dei centri di cui al presente articolo è contenuto nell'allegato al presente regolamento. Le modifiche all'elenco per effetto della istituzione e/o disattivazione di centri sono apportate con decreto rettorale e non sono soggette alla procedura di modifica del presente regolamento.

Articolo 3

Organi del Centro

1. Sono organi di governo del centro di ateneo:
 - a. Il direttore;
 - b. Il consiglio.

Il regolamento di funzionamento del centro può inoltre prevedere la presenza di una giunta in relazione alle dimensioni del centro ed alla peculiarità dell'attività svolta.

2. Il direttore rappresenta il centro, esercita funzioni di iniziativa e promozione delle attività del centro, convoca e presiede il consiglio e predispone la relazione annuale sull'attività del centro stesso, che sottopone al consiglio per l'approvazione e per il successivo inoltro all'amministrazione universitaria. Ove il centro sia dotato di autonomia gestionale e amministrativa, il direttore è investito di poteri dirigenziali e gestionali ai sensi della normativa vigente e della regolamentazione di ateneo.
3. Per i centri di tipo a) e b) di cui all'art. 1, il direttore è eletto tra i professori con regime di impegno a tempo pieno componenti il consiglio con le modalità previste dallo statuto per l'elezione del direttore del dipartimento. Per i centri esclusivamente di tipo c) di cui all'art. 1 il direttore è designato dal rettore fra i professori dell'ateneo con regime di impegno a tempo pieno. Ulteriori modalità di nomina potranno essere previste nel caso di centri istituiti in convenzione con enti esterni.
4. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. Il direttore designa, tra i professori componenti il consiglio, un vice direttore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza; la nomina del vice è disposta con decreto rettorale.
6. Il consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività del centro. E' convocato e presieduto dal direttore. Per i centri di tipo a) e b) il consiglio è costituito in prima composizione dai docenti afferenti al centro più un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, ove al centro sia assegnato personale, eletto da detto personale. Le modalità di composizione del consiglio a regime sono individuate nel regolamento di funzionamento del centro, che deve comunque prevedere una adeguata rappresentanza delle diverse componenti, compresa la componente studentesca laddove il centro sia di tipo b) o c). Per i centri esclusivamente di servizio la composizione del consiglio e il regolamento di funzionamento del centro sono definiti dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico; per i centri in convenzione la composizione del consiglio e il regolamento di funzionamento del centro sono definiti in conformità a quanto convenuto tra le parti. Alle sedute del consiglio partecipa, senza diritto di voto il responsabile amministrativo di riferimento del centro, con funzioni di segretario

verbalizzante. Per il funzionamento del consiglio valgono le norme previste dallo statuto e, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.

Articolo 4

Verifica attività del Centro

1. L'attività del centro è soggetta a verifica annuale da parte degli organi accademici (delibera CdA sentito il SA) con riguardo ai risultati ottenuti nell'anno precedente, ai programmi e progetti futuri ed ai connessi profili economico-finanziari, alla coerenza con le politiche e i programmi dell'ateneo. A tal fine il Consiglio di amministrazione può avvalersi di apposita Commissione designata dal Consiglio sentito il Senato accademico.

Articolo 5

Norme quadro per il regolamento di funzionamento del Centro

1. Le modalità di funzionamento del centro sono disciplinate in apposito regolamento redatto in conformità alla legislazione vigente e a quanto previsto dalla normativa interna di ateneo, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del relativo consiglio. Il regolamento viene trasmesso al Senato accademico per i controlli di cui all'art. 46 dello statuto, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'ateneo, salvo che sia diversamente disposto nel regolamento stesso.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:
 - a. la denominazione del centro;
 - b. la sede;
 - c. le finalità da perseguire;
 - d. la composizione degli organi e le relative funzioni e modalità di funzionamento;
 - e. le fonti di finanziamento, il personale e le attrezzature di cui dispone il centro;
 - f. l'organizzazione interna nel rispetto degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di amministrazione e dei criteri di organizzazione indicati dal direttore generale;
 - g. le modalità per l'eventuale collaborazione con enti ed organismi pubblici o privati;
 - h. le regole per la modifica del regolamento del centro;
 - i. ogni altra disposizione ritenuta utile al funzionamento del centro.